

(informazioni di cui all'Allegato 7A al Regolamento IVASS n. 5/2006)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sulle forme di tutela del contraente;
- (b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente, e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- (c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- (d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- (e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - (1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - (2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - (3) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

(informazioni di cui all'Allegato 7B al Regolamento IVASS n. 5/2006)

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.

L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- (a) Cognome e nome del responsabile/addetto: Andrea Fileccia ;
- (b) Iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 27 / 09 / 2007 numero E000234969 ; Sezione E, in qualità di responsabile/addetto di CFI S.r.l. ;
- (c) Indirizzo della società: sede legale in corso Massimo D'Azeglio 30 – 10125 Torino ;
- (d) Telefono: 011 7501411 ;
- Indirizzo Internet: www.contactaspa.com ;
- Indirizzo di posta elettronica: info@cfisrl.com ;
- IndirizzoPec: _____ ;

- (e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti:

- Europ Assistance Italia S.p.A.

- (f) Svolge la propria attività di intermediazione assicurativa per conto di Compass Banca S.p.A.; con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 05/10/2007, numero D000203141, Sezione D.

Indirizzo di posta elettronica certificata: compass@pec.compassonline.it.

Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.IVASS.it) alla sezione D.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- (a) Compass Banca S.p.A. non è detentrica di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
Compass Banca S.p.A. è tuttavia detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale dell'impresa di riassicurazione lussemburghese denominata Compass Re S.A., che opera anche in qualità di riassicratrice dei partner assicurativi con cui Compass Banca S.p.A. ha stipulato accordi di distribuzione;
- (b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Compass Banca S.p.A.;
- (c) Compass Banca S.p.A. propone il contratto assicurativo oggetto dell'attività di intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che al fine di garantire il versamento dei premi all'Impresa Assicuratrice ovvero degli eventuali indennizzi all'assicurato, Compass Banca S.p.A. ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente alla Impresa Assicuratrice sopra indicata in relazione ai rispettivi prodotti; qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Impresa Assicuratrice entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.



Fascicolo Informativo

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Danni

Casa Sempre Protetta

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

Casa Sempre Protetta - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Danni

CASA SEMPRE PROTETTA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona fisica, residente in Italia, che sottoscrive per sé o a favore di terzi la Polizza di Assicurazione in Italia e che ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A..
Franchigia	L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia	L'Assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale	Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Modulo di Polizza	Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Rischio	La Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Mod. 14410 - Nota Informativa CASA SEMPRE PROTETTA

Data ultimo aggiornamento 01.10.2015

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 64.282.359,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 36.595.814,00.
L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 136,57%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 50.282.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle Parti all'altra almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della Polizza. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'Assicurazione dei rischi relativi alla dimora abituale dell'Assicurato.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti II Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto - vedi artt. 17 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Furto - vedi artt. 41 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative, ovvero, condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate all'interno di ciascuna garanzia Sezione, negli articoli di seguito indicati:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto - artt. 22, 26 e 27;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 42, punto 2 e 46.

Le principali esclusioni sono riportate, in ciascuna Sezione, in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto - art. 20;
- Sezione II - Assicurazione Furto - art. 44.

Casa Sempre Protetta - Nota Informativa

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Ai sensi dell'art. 1901 C.C., è prevista una condizione di sospensione della garanzia per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto - artt. 18 e 22;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 42, 46 e 47.

Il contratto di Assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto - art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Furto - art. 42.

Esempio di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti).

Esempio di scoperto:

ammontare del danno stimato =	€ 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia agli artt. 1 e 24 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 4, 5 e 24 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo nella garanzia "Incendio del Contenuto", il caso in cui la dimora abituale contenente i beni assicurati sia posta in un fabbricato non corrispondente alle caratteristiche indicate in Polizza.

6. Premi

Il premio viene determinato su base annuale. Il Contraente potrà scegliere se corrispondere alla Compagnia il premio di Polizza con frazionamento mensile o con frazionamento annuale.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- addebito su carta di credito, valido per acquisto in filiale, call center e tramite internet;
- R.I.D. - Autorizzazione permanente di addebito in c/c, valido solo per l'acquisto in filiale e call center.

7. Rivalse

Avvertenze

Nella Sezione: I - Assicurazione Incendio del Contenuto, Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del danno. Si rinvia all'art. 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenze

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dall'erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Avvertenze

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

Casa Sempre Protetta - Nota Informativa

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione II - Assicurazione Furto, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto - artt. 21, 29, 32, 34,35, 36,37, 38 e 39.

Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 45, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

Gli Assicurati potrebbero sostenere spese relative alla stima del danno. Si rimanda agli artt. 30 e 50 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

14. Arbitrato

Per la Sezione I - Assicurazione Incendio del Contenuto e per la Sezione II - Assicurazione Furto, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valutazione del danno, è previsto il ricorso ad un collegio peritale. Si rinvia agli artt. 30 e 50 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o di esperire il procedimento di mediazione, avanti un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbia sede nella medesima provincia della parte richiedente la mediazione stessa, come regolato dall'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) si informa che:

Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di Assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel Modulo di Polizza allegato.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Bruno Scaroni



Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO	6
COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE	10

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: la persona fisica, residente in Italia, che sottoscrive per sé o a favore di terzi la Polizza di Assicurazione in Italia e che ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'Assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 1910 C.C..

Art. 3. - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto, salvo il buon fine del pagamento. *Se alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.*

In caso di inadempimento del Contraente, il contratto è risolto di diritto se la Compagnia nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

Art. 5. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di Assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più garanzie assicurative, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 13. - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione nei confronti di ogni Assicurato, salvo buon fine del pagamento, decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo stesso.

Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le garanzie riportate sul Modulo di Polizza.

Art. 14. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Si informa che il premio di rinnovo verrà addebitato sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per la prima annualità.

Art. 15. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

Art. 16. - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, sopralchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radioteletrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.**

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico comprese le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 17. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 18. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. INCENDIO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, posti nella dimora abituale, sino al limite di **Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo da:**

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

2. DANNI D'ACQUA

Europ Assistance si obbliga a indennizzare, sino al limite di **Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto**, fino alla concorrenza di **Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Franchigia:

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

4. FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggiano:

- gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radioteletrasmittenti e i personal computers ad uso domestico.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di **Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Franchigia:

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

5. SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni, sino al limite di **Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**, causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

6. GELO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni, sino al limite di **Euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**, causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita d'acqua da condutture installate dall'esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

7. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero purché conseguenti ad altri eventi previsti in Polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di **Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo**.

8. RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 250.000,00**, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **10%** del massimale stesso.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

9. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di **Euro 100.000,00**, dei danni materiali e diretti ai locali posti all'interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

10. SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- a. spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata per il contenuto, fino alla concorrenza di **Euro 5.000,00 per sinistro**;

- b. spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00 per sinistro**;
- c. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del **10%** dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;
- d. spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di **Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l'intero nucleo familiare**;
- e. spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00 per sinistro**.

Art. 19. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.

Art. 20. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.

Relativamente al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:

- causati da gelo (salvo quanto previsto all'Art. "Gelo"), umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto all'articolo "Merci in Refrigerazione");
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'e-

vento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:

- usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

Art. 21. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.06.97.02, oppure al numero 02.58.24.56.47, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 22. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a. **Euro 18.000,00** per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

b. del **50% con il massimo di Euro 10.000,00** per: preziosi e valori (**Euro 1.000,00** per il denaro) ovunque riposti.

Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese di procedura;

c. del **10%** per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di **Euro 1.000,00**.

Art. 23. - COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 24. - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 25. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 26. - USO DEL FABBRICATO

L'Assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed **escluso il sottotetto**, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 27. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati, sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;

- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;

- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 28. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata:

- a "primo rischio assoluto", ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

L'Assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo". Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto **solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale"**.

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 29. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 30. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

Art. 31. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a

quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";

c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 32. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina:

a. **per il Contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. **L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.** Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 33. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 34. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 35. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiali, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 36. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 37. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 38. - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00. Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sem-

preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta il Contraente potrà ottenere sul supplemento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 39. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 40. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance, sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. "Aggravamento del rischio".

SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglìoria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, sopralchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelefonici trasmettenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale**

esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Estorsione: il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno tramite il costringimento, con violenza o minaccia, a compiere taluni atti od omettere talune azioni, ai sensi dell'art. 629 del Codice Penale.

Forma di Assicurazione a primo rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 41. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 42. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. - FURTO

Sono assicurati, nei limiti di **Euro 5.000,00**, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali della dimora abituale e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:

- con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dal paragrafo "Operatività dell'Assicurazione" della presente sezione, ovvero praticando una apertura o breccia nei

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

- soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b. con uso di chiavi false;
 - c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'Assicurazione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia;
 - d. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - e. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
 - f. durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato dopo aver detratto uno **scoperto del 10%** del danno indennizzabile;
- nonché in relazione a:
- g. furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo e/o anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo;
 - h. rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - i. furto delle cose assicurate se portate dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata per la dimora abituale per sinistro e per anno assicurativo;
 - j. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
 - ai beni assicurati;
 - per atti vandalici ai beni assicurati con il massimo del **10%** della somma assicurata;
 - ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenitori) fino alla concorrenza di **Euro 1.500,00**.
 - k. scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a maleore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, con il limite di **Euro 250,00** per il denaro.

La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno **scoperto del 10%** del danno indennizzabile con il **minimo di Euro 100,00 per sinistro**.

2. OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 43. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.

Art. 44. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;

- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell'Assicurato contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. "Limiti di indennizzo" della presente sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno;
- i danni ai beni indicati in Polizza nella presente sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
- i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- limitatamente alla garanzia prevista dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione - scippo, rapina/estorsione - per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne;
- sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 45. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.06.97.02, oppure al numero 02.58.24.56.47, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c. sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 46. - LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- di Euro 2.500,00** per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d'argenteria;
- del 40% della somma assicurata** per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese di procedura;
- del 10% della somma assicurata** per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di **Euro 200,00** per singolo oggetto;
- del 10% della somma assicurata per il denaro.**

Art. 47. - AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di **Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo** di quello liquidabile a termini di Polizza, per:

- il rifacimento dei documenti di famiglia;
- le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
- le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, **escluso il prelievo automatico e funzioni pos**, sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 48. - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. 49. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora

la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 50. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.**

Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 51. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impugnabili in ogni caso alla possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 52. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina:

come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.

Art. 53. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 54. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art. 55. - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiali, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

Art. 56. - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 57. - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

Art. 58. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 59. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia

verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente Sezione.

Art. 60. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. "Aggravamento del rischio".

Casa Sempre Protetta - Condizioni di Assicurazione

■ COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

dall'Italia 800.904.567

dall'Italia e dall'estero +39.02.58.24.53.49.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- ☐ tipo di intervento richiesto;
- ☐ nome e cognome;
- ☐ numero della Polizza;
- ☐ indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- ☐ recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800069743 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Casa Sempre Protetta - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
- Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Polizza Assicurativa - DANNI - Mod. 14409 - Casa Sempre Protetta

CONTRAENTE

Cognome e Nome			
Indirizzo		Città	Cap
Data nascita		Comune di nascita	Prov.
Codice fiscale		Telefono	

DATI DI POLIZZA

Effetto ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata	Pol. sostituita	Cod Prod	PdV	Denominazione
		anni: 1		SI	successiva	n°			

UBICAZIONE IMMOBILE IN COPERTURA

Indirizzo	
Cap	Città
Prov.	

GARANZIE PRESTATE

GARANZIE	Massimali Euro	Premio Imponibile annuo Euro	Imposte annue Euro	Premio annuo Lordo Euro
Incendio del contenuto	50.000,00	98,98	22,02	121,00
Furto	5.000,00	62,98	14,02	77,00
Totale		161,96	36,04	198,00

PREMIO

RAMI - Imposte	Premio alla firma			Rate successive		
	Imponibile	Imposte	Lordo	Imponibile	Imposte	Lordo
Incendio-22,25%						
Altri danni ai beni - 22,25%						
Totale						

MODALITA' DI PAGAMENTO

☐ **AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO SU CARTA DI CREDITO:** ☐ FRAZIONAMENTO MENSILE ☐ FRAZIONAMENTO ANNUALE

Firma del Contraente Intestatario della Carta di Credito

☐ **R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C** (Modalità di pagamento valida per l'acquisto in filiale e tramite call center)

Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A. all'addebito sul proprio c/c corrispondente all'IBAN n.

Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero Conto Corrente

dell'importo ☐ MENSILE ☐ ANNUALE di Euro , salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Il Contraente prende atto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l'importo degli addebiti diretti RID nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell'addebito.

Firma del Contraente intestatario del c/c

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 14410, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali, predisposto da Europ Assistance, e s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma del Contraente

Preso atto dell'Informativa per il trattamento dei dati predisposta da Europ Assistance, il Contraente:

- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza;

- ☐ presta il consenso ☐ nega il consenso per le finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia anche per tramite di telefono, sms, e-mail; rilevazione della soddisfazione dei servizi; ricerche di mercato.

Preso atto dell'Informativa per il trattamento dei dati predisposta da Compass, il Contraente:

- presta il consenso per il trattamento di cui alle finalità indicate alla lettera a) dell'Informativa ivi compreso il trasferimento a terzi ed il relativo trattamento da parte di terzi;

- ☐ presta il consenso ☐ nega il consenso per il trattamento di cui alle finalità indicate alla lettera b) dell'Informativa ivi compreso il trasferimento a terzi ed il relativo trattamento da parte di terzi.

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Modulo 7A/7B).

Firma del Contraente

Nel caso di acquisto tramite internet e/o call center, La preghiamo di voler restituire al più presto ad Europ Assistance Italia S.p.A. il presente Modulo di Polizza e il Questionario di Adeguatazza, debitamente firmati, utilizzando una delle seguenti modalità: via fax al numero 02/58.47.70.90, via e-mail all'indirizzo EURAFIN@europassistance.it oppure via posta, alla casella postale Eurafin c/o Tnt post Italia spa, via G. Fantoli 6/3 - 20138 Milano.

Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto e di accettare le Condizioni di Assicurazione

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; art. 2 "Altre Assicurazioni"; art. 3 "Pagamento del premio"; art. 4 "Aggravamento del rischio"; art. 8 "Legge regolatrice del contratto, giurisdizione e procedimento di mediazione"; art. 12 "Anticipata risoluzione"; art. 13 "Decorrenza e durata delle garanzie"; art. 14 "Rinnovo dell'Assicurazione"; art. 15 "Recesso in caso di sinistro"; art. 16 "Ispezione dei beni assicurati"; art. 18, 42 "Oggetto e operatività dell'assicurazione/Oggetto dell'Assicurazione"; art. 20, 44 "Esclusioni"; art. 21, 45 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"; art. 22, 46 "Limiti di indennizzo"; art. 24 "Buona fede"; art. 29, 49 "Assicurazione presso diversi assicuratori"; art. 32, 52 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; art. 33, 53 "Esagerazione dolosa del danno"; art. 34, 54 "Riduzione delle somme assicurate".

Firma del Contraente

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi

Vittorio Santi *Valerio Chiaronzi*

Emessa in _____ il _____